

## CCXXIV.

## TORNATA DEL 18 MARZO 1912

## Presidenza del Vice-presidente BLASERNA

**Sommario.** — Comunicazioni (pag. 7374) — Nomina di senatori (pag. 7374) — Messaggio del Presidente della Corte dei conti (pag. 7375) — Congedo (pag. 7375) — Senza discussione sono approvati i seguenti disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1377, col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12, ed autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912 » (N. 715) (pag. 7375); « Conversione in legge del Regio decreto col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della Colonia Eritrea e Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12, ed autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912 » (N. 720) (pag. 7376); « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-911, durante i periodi di vacanze parlamentari dall' 11 al 28 novembre 1910 e dal 29 dicembre 1910 al 23 gennaio 1911 » (N. 709) (pag. 7377); « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-911, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 10 aprile all' 8 maggio 1911 » (N. 710) (pag. 7379); « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,894.38 verificatesi su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911, concernenti spese facoltative » (N. 716) (pag. 7381); « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 45,347.42 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 717) (pag. 7382); « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 240,904.70 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative » (N. 718) (pag. 7383); « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 14,946.71 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 719) (pag. 7384); Proroga del termine fissato dall'art. 7, primo comma, della legge 2 aprile 1882, n. 698, sulle affrancazioni delle servitù di erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno e Udine » (N. 714) (pag. 7385) — **Votazione a scrutinio segreto** — Si riprende la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 583-A) — Parlano sull'art. 2 i senatori Lucchini Luigi (pag. 7386), Polacco (pag. 7391), Girolamo (pag. 7395, 7398), Del Giudice, dell'Ufficio centrale (pag. 7395), Vacca, relatore (pag. 7398) ed il ministro guardasigilli (pag. 7396) — L'art. 2 è approvato (pag. 7398) — **Chiusura di votazione** (pag. 7394) — **Presentazione**

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1912

di disegni di legge (pag. 7394, 7402) — Ripresa della discussione. Dopo osservazioni dei senatori De Cupis (pag. 7399, 7400, 7401), Petrella (pag. 7400), De Blasio (pag. 7400), alle quali rispondono il senatore Vacca, relatore (pag. 7399, 7400) ed il ministro (pag. 7399, 7400), si approva l'art. 4 con un emendamento del senatore De Cupis (pag. 7401) — Sull'art. 4 fa osservazioni il senatore Falconi (pag. 7401) — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta — Risultato di votazione (pag. 7402).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, e dei lavori pubblici.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

#### Comunicazioni.

PRESIDENTE. Dalla Camera dei Magnati del Governo Ungherese è stato inviato il seguente telegramma:

« Son Excellence le Président du Sénat  
; Rome.

« Budapest.

« Au nom de la Chambre des Magnats du Parlement Hongrois je prie votre Excellence de vouloir bien exprimer a votre honorable Chambre les félicitations les plus sincères à l'occasion de l'heureuse issue du vil attentat.

« Comte Albin Csaky, président ».

(Approvazioni).

Il Senato federale Brasiliano ha trasmesso il seguente telegramma:

« Il Senato federale brasiliano felicita la Nazione Italiana per il fallito attentato contro l'illustre Sovrano Vittorio Emanuele III, esprimendo la sua soddisfazione, facendo voti per la prosperità del Regno d'Italia e dei suoi pregiati Sovrani.

« Per il Senato federale del Brasile

« BOCAJUVA ».

(Approvazioni).

PRESIDENTE. Il nostro onorevolissimo Presidente ha già risposto a questi telegrammi in nome del Senato. (Benissimo).

#### Nomina di senatori.

PRESIDENTE. Prego il segretario, Borgatta, di dar lettura di un messaggio del Presidente del Consiglio, col quale si trasmette il Regio decreto 17 marzo 1912 di nomina di nuovi senatori.

BORGATTA, segretario, legge:

« Eccellenza,

« Ho l'onore di comunicare alla E. V. copia conforme dell'odierno decreto col quale S. M. il Re si è compiaciuto nominare senatori del Regno le persone in esso indicate e mi riservo di trasmetterle le individuali copie conformi.

« Prego l'E. V. di accogliere i sensi della mia più alta considerazione.

« Il ministro  
« GIOTTI »

#### VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Naz.  
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo senatori del Regno:

Albertoni prof. Pietro, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;

Barinetti avv. Alfonso, presidente del Consiglio provinciale di Cremona, categ. 16ª;

Boito prof. Arrigo, socio della Società Reale di Napoli, categ. 18ª;

Botterini avv. Giuseppe, presidente del Consiglio provinciale di Sondrio, categ. 16ª;

Brusati Ugo, tenente generale, categ. 14ª;

Caneva Carlo, tenente generale, categ. 14ª;

Cefalo Enrico, primo presidente della Corte di appello di Roma, categ. 11ª;

Cuzzi avv. Giuseppe, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;

Fadda prof. Carlo, socio della Società Reale Apoli, categ. 18ª;

Faravelli Luigi Giuseppe, vice-ammiraglio, 3. 14ª;

Gatti-Casazza Stefano, presidente del Consiglio provinciale di Ferrara, categ. 16ª;

Gui Antonio, presidente di Sezione della Corte di cassazione di Roma, categ. 12ª;

Lagasi dott. Primo, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;

Mazzella Paolo, primo presidente della Corte di Cassazione di Firenze, categ. 12ª;

Perrucchetti Giuseppe, tenente generale, 3. 14ª;

Pigorini prof. Luigi, socio della Reale Accademia dei Lincei, categ. 18ª;

Pollio Alberto, tenente generale, categ. 14ª;

Rolandi-Ricci avv. Vittorio, categ. 21ª;

Salmoiraghi ing. Angelo, categ. 21ª;

Salvarezza dott. Elvidio, prefetto del Reame, categ. 17ª;

Santini dott. Felice, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;

Scillamà Benedetto, primo presidente della Corte d'appello di Genova, categ. 11ª;

Tami avv. Antonio, presidente di Sezione della Corte dei conti, categ. 12ª.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma addì 17 marzo 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

Per copia conforme:

*Il capo di Gabinetto*

PEANO.

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

I singoli decreti di nomina dei nuovi senatori saranno trasmessi, coi relativi documenti, appena giungano, all'esame della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

**Messaggio del Presidente  
della Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Do lettura del seguente messaggio pervenutomi dal Presidente della Corte dei conti;

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese non è stata eseguita alcuna registrazione con riserva.

*Il Presidente*

« DI BROGLIO ».

Roma, 16 marzo 1912.

Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

**Congedo.**

PRESIDENTE. Il senatore Malvano chiede un congedo di otto giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intenderà accordato.

**Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1377, col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 ed autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912 » (N. 715).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1377, col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 ed autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 715).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendo oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa ora alla discussione degli articoli che rileggo.

**Art. 1.**

È convertito in legge il Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1377, che proroga, sino a che

non sieno tradotti in legge, e non oltre il 29 febbraio 1912, l'autorizzazione data colla legge 9 luglio 1911, n. 707, di esercitare provvisoriamente, fino al 31 dicembre 1911, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 6 giugno 1911.

(Approvato).

Art. 2.

L'autorizzazione ad esercitare provvisoriamente sino al 29 febbraio 1912 gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione consentita dalla legge 9 luglio 1911, n. 707 e dal decreto Reale 24 dicembre 1911, n. 1377, convertito in legge col precedente articolo 1, è prorogata sino a che gli stati di previsione medesimi non saranno rispettivamente tradotti in legge e non oltre il 31 marzo 1912.

(Approvato).

Decreto Reale, n. 1377 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale del Regno », n. 3 del 3 gennaio 1912).

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA.

Vista la legge 9 luglio 1911, n. 707;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà concessa al Governo del Re colla legge 9 luglio 1911, n. 707, di riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie e di pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 e quelle dipendenti da leggi o da obbligazioni anteriori in conformità agli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1911-12 presentati alla Camera dei deputati il 6 giugno 1911 è prorogata sino a che non sieno tradotti in legge i detti stati di previsione e

non oltre il 29 febbraio 1912 secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

DI SAN GIULIANO.

Visto: *Il guardasigilli*

FINOCCHIARO-APRILE.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della Colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-1912, ed autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912 » (N. 720).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della Colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-1912 ed autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 720).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa; si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1366, che proroga fino a che non siano tradotti in legge, e non oltre il 29 febbraio 1912, l'autorizzazione data dalla legge 30 giugno 1911, n. 609, di esercitare provvisoriamente fino al 31 dicembre 1911 gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge presentati alla Camera il 10 giugno 1911.

(Approvato).

Art. 2.

L'autorizzazione ad esercitare provvisoriamente fino al 29 febbraio 1912 gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea e della Somalia italiana, consentita dalla legge 30 giugno 1911, n. 609, e dal decreto Reale 21 dicembre 1911, n. 1366, convertito in legge col precedente articolo 1, è prorogata fino a che gli stati di previsione medesimi non saranno rispettivamente tradotti in legge e non oltre il 31 marzo 1912.

(Approvato).

Regio decreto, n. 1366 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale del Regno», n. 303, del 30 dicembre 1911).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 giugno 1911, n. 609;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per il tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'autorizzazione data dalla legge 30 giugno 1911, n. 609, di esercitare provvisoriamente fino al 31 dicembre 1911, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea

e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12, secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge presentati alla Camera il 10 giugno 1911, è prorogato fino a che essi non siano rispettivamente tradotti in legge e non oltre il 29 febbraio 1912.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

TEDESCO.

Questo disegno di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-911, durante i periodi di vacanze parlamentari dall'11 al 28 novembre 1910 e dal 29 dicembre 1910 al 23 gennaio 1911 » (N. 709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-911, durante i periodi di vacanze parlamentari dall'11 al 28 novembre 1910 e dal 29 dicembre 1910 al 23 gennaio 1911 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste, inserito al capitolo n. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1910-911.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1912

Tabella dei decreti reali coi quali vennero approvate prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste durante le vacanze parlamentari dall'11 al 28 novembre 1910 e dal 29 dicembre 1910 al 23 gennaio 1911.

Data e numero dei Regi decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Num.	Denominazione	
<b>Ministero del tesoro.</b>			
29 dicembre 1910, n. 930	105 lett. E	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, ecc. (Impiegati di ragioneria delle Intendenze di finanza).	5,000 •
Id.	161 quinq.	Compensi per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato, eseguite d'incarico della Giunta generale del bilancio. . . . .	3,600 •
<b>Ministero delle finanze.</b>			
29 dicembre 1910, n. 930	167	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale . . . . .	9,000 •
<b>Ministero della pubblica istruzione</b>			
29 dicembre 1910, n. 930	223 ter	Retribuzioni agli impiegati avventizi da assumersi per sopperire alle vacanze del personale di ruolo, in conseguenza della legge 10 luglio 1910, n. 417. . . . .	30,000 •
Id.	230 ter	Paghe ai ragionieri avventizi adibiti al lavoro di revisione dei rendiconti dei mandati a disposizione dei prefetti, per il pagamento dei compensi ad insegnanti delle scuole medie a norma dell'articolo 10 della legge 8 aprile 1906, n. 142. . . . .	8,400 •
Id.	274 quater	Spese per il Congresso archeologico internazionale in Roma nel 1911.	20,000 •
<b>Ministero dell'interno.</b>			
20 novembre 1910, n. 849	22	Spese di posta . . . . .	6,000 •
29 dicembre 1910, n. 930	67	Sussidi per provvedimenti profilattici, ecc. . . . .	450,000 •
Id.	72	Retribuzioni al personale sanitario, ecc. . . . .	40,000 •
22 gennaio 1911, n. 48	176 bis	Somma dovuta come da sentenza 8-10 marzo 1910 del tribunale di Pavia, confermata in appello, nella causa con la ditta Hartmann e Guarnieri. . . . .	7,000 •
12 gennaio 1911, n. 36	179 septies	Indennizzo a favore del sig. dott. Emanuele Giroa per danni dal medesimo patiti quale delegato prefettizio a bordo del piroscafo « Oreto » il 29 settembre 1901 . . . . .	27,500 •
<b>Ministero dei lavori pubblici.</b>			
20 novembre 1910, n. 850	213 quinq.	Spese per provvedere ai lavori di sgombrò e di provvisorio riattamento delle strade interne ed esterne, alla demolizione o al puntellamento delle case danneggiate, all'attuazione di provvisori mezzi di comunicazione, e ad altri bisogni ed opere urgenti d'interesse sia comunale, sia provinciale, nei comuni delle provincie di Napoli e Salerno danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre 1910 . . . . .	300,000 •
<b>Ministero delle poste</b>			
5 gennaio 1911, n. 15	107 bis	Personale fuori ruolo ed avventizio dei telefoni. . . . .	115,000 •
<b>Ministero della marina.</b>			
20 novembre 1910, n. 851	84 quater	Spese varie in conseguenza dell'epidemia colorica. . . . .	30,000 •

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-911, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 10 aprile all'8 maggio 1911 » (N. 710).

PRESIDENTE. L'ordine giorno reca la discussione del disegno di legge:

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal

fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-911, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 10 aprile all'8 maggio 1911.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni, descritte nell'annessa tabella, dal « fondo di riserva per le spese impreviste », inscritto al capitolo n. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-1911.

Tabella dei decreti Reali coi quali vennero approvate prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste durante le vacanze parlamentari dal 10 aprile all'8 maggio 1911.

Data e numero dei Regi decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Num.	Denominazione	
		<b>Ministero del tesoro.</b>	
27 aprile 1911, n. 428	46	Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa cartevalori, da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza, ecc. . . .	750 »
		<b>Ministero degli affari esteri.</b>	
Id.	40	Spese di posta, telegrafo, ecc. . . . .	60,000 »
Id.	42	Spese eventuali all'estero . . . . .	15,000 »
		<b>Ministero dell'istruzione pubblica.</b>	
Id.	8	Ministero - Spese di illuminazione, ecc. . . . .	5,000 »
Id.	29	Spese per l'assicurazione del personale operaio, ecc. . . . .	1,672,35
Id.	223 ter	Retribuzioni agli impiegati avventizi . . . . .	11,000 »
6 maggio 1911, n. 460	276 xvi	Indennizzo al signor Miliozzi Milziade per le avarie di alcuni disegni ed acquerelli contenuti in una cassa spedita al Ministero della pubblica istruzione allo scopo di prender parte ad un concorso, come da sentenza 29 luglio 1910 del tribunale di Roma . . . . .	1,000 »
		<b>Ministero dell'interno</b>	
27 aprile 1911, n. 428	22	Spese di posta . . . . .	4,500 »
Id.	72	Retribuzioni al personale sanitario, ecc. . . . .	30,000 »
Id.	176 ter	Spese per il concorso della Direzione generale della sanità pubblica all'Esposizione internazionale d'igiene a Dresda nel 1911: provviste, forniture e compensi a funzionari ed a persone estranee all'Amministrazione . . . . .	19,000 »
Id.	179 VII-A	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato del prezzo dei biglietti sulle ferrovie medesime, concessi ai partecipanti al XV Congresso internazionale delle associazioni della stampa, indetto a Roma nel maggio 1911 . . . . .	38,000 »
Id.	179 VII-D	Compensi alla Commissione incaricata di studi sulle finanze del comune di Roma . . . . .	7,000 »
		<b>Ministero delle poste e dei telegrafi.</b>	
Id.	116	Spese legali e pel recupero di crediti, ecc. . . . .	5,000 »
		<b>Ministero della marina.</b>	
Id.	84 septies	Spese per la rappresentanza italiana nella Commissione permanente per gli studi talassografici nell'Adriatico . . . . .	4,000 »



PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,894,38 verificatesi su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911, concernenti spese facoltative » (N. 716).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,894,38 verificatesi su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 716).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, e procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 9,277.05 verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 19: « Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti, collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio », dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

#### Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 11.94, verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 29: « Spese per l'assicurazione del personale operaio od affine, dipendente dal Ministero, contro gli infortuni sul lavoro e contro l'inva-

lidità per qualunque causa », dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11.  
(Approvato).

#### Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 516.21 verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 97: « Fitto del locale per la Regia scuola normale di S. Pietro al Natisone e pagamento dell'imposta sui fabbricati per la Regia scuola normale Pimentel Fonseca di Napoli », dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

#### Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1054.04 verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 106: « Spesa per la stampa, compilazione e spedizione dei temi per la licenza delle scuole medie - Indennità e compensi ai commissari per la licenza dalle scuole stesse », dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

#### Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3017.99 verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 168: « Biblioteche governative - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione di mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza », dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-1911.

(Approvato).

#### Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 13,715.85 verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 220: « Ufficio regionale italiano per la compilazione del catalogo internazionale di letteratura scientifica - Compensi al direttore e ai compilatori delle schede e spese diverse - Acquisto dei volumi del catalogo pubblicati dall'Ufficio Internazionale di Londra », dello stato

di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1301.30 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 223: « Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazioni (Spese fisse) », dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 45,347.42 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 45,347.42 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Borgatta, di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 727).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa; e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 18,716.26 iscritta al capitolo n. 278: « Saldo degli impegni riguardanti le spese generali degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », per provvedere al saldo delle eccedenze d'im-

pegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,033 iscritta al capitolo n. 279: « Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12 e saldo di spese relative riguardanti gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 122.22 iscritta al nuovo capitolo n. 285-bis: « Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro e contro l'invalidità per qualunque causa, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 249.61 iscritta al capitolo n. 286: « Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione elementare, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2091.62, iscritta al capitolo n. 288: « Saldo degli impegni riguardanti le spese dell'istru-

zione media, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11.  
(Approvato).

## Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 19,033.44, inscritta al capitolo n. 304: « Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11.  
(Approvato).

## Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2890.42, inscritta al capitolo n. 390: « Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli Istituti e Corpi scientifici e letterari, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente (per la parte riguardante le spese per le biblioteche) », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11.  
(Approvato).

## Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1048.32, inscritta al capitolo n. 402: « Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e belle arti, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11.  
(Approvato).

## Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 162.53, inscritta al capitolo n. 428: « Rim-

borso di spese e pagamento dei compensi ed altro per lavori preparatori di partecipazione del Ministero della pubblica istruzione alla Esposizione internazionale di Bruxelles », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 240,904.70 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative » (N. 718).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 240,904.70 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura di questo disegno di legge.

**BISCARETTI, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 718).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

## Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 31,718.52 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 98: « Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1912

## Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,981.38 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 112: « Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate (Spese fisse) », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

## Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 30,488.48 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 118: « Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spesa pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

## Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 175,716.32 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 121: « Spesa per il casermaggio dei Reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Approvazione di maggiori assegnazioni per 14,946.71 lire per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 719).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 14,946.71 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11.

Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

**BISCARETTI, segretario,** legge:

(V. Stampato N. 719).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

## Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 9332.69 iscritta al capitolo n. 179-xv - Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 33: « Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti » dello stato di previsione della spesa pel 1909-10 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

## Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 233.31 iscritta al capitolo 179-xvi - Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 104: « Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città - Assegni ai maestri e medici di nomina ministeriale - (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa pel 1909-10 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

## Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,426.52 iscritta al capitolo n. 179-xvii - Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 111: « Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate - (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa pel 1909-10 e retro - per provvedere al

saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11.  
(Approvato).

## Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 278.12 iscritta al capitolo n. 179-XVIII - Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 124: « Carceri - Personale di direzione, amministrazione e tecnico - (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del 1909-910 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911.

(Approvato).

## Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,676.16 iscritta al capitolo n. 179-XIX - Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 152: « Fitto di locali di proprietà private per le carceri (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa per il 1909-910 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911.

(Approvato).

## Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto a trasportare le maggiori assegnazioni delle quali si richiede l'approvazione con i precedenti articoli, ai capitoli di spesa dai quali esse traggono origine.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Proroga del termine fissato dall'art. 7 primo comma della legge 2 aprile 1882, n. 698, sulla affrancazione delle servitù di erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno e Udine » (N. 714).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

Proroga del termine fissato dall'articolo 7, primo comma, della legge 2 aprile 1882, n. 698,

sulle affrancazioni delle servitù di erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno e Udine:

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge.

## Articolo unico.

La disposizione dell'art. 7, comma 1º, della legge 2 aprile 1882, n. 698 (serie 3ª), con la quale sono determinati i modi d'impiego dell'annuo canone e dei frutti dei capitali provenienti dall'affrancazione delle servitù di erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno e Udine, estese con l'altra legge 2 maggio 1885, n. 3093 (serie 3ª) alle provincie di Treviso e Venezia per l'abolizione dello stesso diritto, ed ai comuni di Favria, Andrate, Chivernano e Bollengo in provincia di Torino, per l'abolizione del diritto di pascolo e di boscheggio, è prorogata sino al 31 dicembre 1920.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; è trattandosi di legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

## Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni; si procederà anche alla votazione dei disegni di legge testè approvati.

Prego il senatore, segretario, Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

## Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che dovranno fare lo spoglio della votazione per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni. Sono sorteggiati i nomi dei signori senatori: Luciani, Massarucci e Melodia.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Modificazioni all'Ordinamento giudiziario » (N. 583-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge:  
« Modificazioni all'Ordinamento giudiziario ».

Il Senato rammenta che l'articolo 1 fu sospeso. Sull'articolo 2, che è in discussione, è primo di tutti iscritto a parlare il senatore Lucchini Luigi al quale do facoltà di parlare.

LUCCHINI LUIGI. Ero rimasto molto dubbioso se ormai più mi convenisse di prendere la parola su questo progetto di legge, dopo che l'onorevole ministro mi attribuiva il truce proposito di colpirlo co' miei strali, di cui non mi ero affatto accorto d'aver mai armato la mia parola e men che meno il pensiero, rimanendo anzi sorpreso che una volta in cui mi pareva d'essermi trovato d'accordo con lui, proprio quella volta dovessi finire col buscarmi i suoi rimproveri.

Io spero peraltro che oggi, invece, ragionando dell'art. 2 dello schema, e professando qualche concetto non perfettamente all'unisono con quanto vi è disposto, finisca a meritarmi l'approvazione dell'onorevole ministro.

Mi son deciso, dunque, a chieder di parlare su questo articolo dopo aver udito i discorsi dell'onor. Carle e dell'onor. D'Andrea, invocanti, quale per un verso, quale per l'altro, una prova di esame più intensa e più seria per essere ammessi nella carriera giudiziaria.

In massima, io non posso non consentire con l'uno e con l'altro, sia perchè sembra troppo evidente che il magistrato non debba avere una cultura inferiore a quella di altri funzionari dello Stato, massime poi dei ranghi più modesti accennati dall'onor. senatore D'Andrea, sia perchè si dee in esso richiedere una levatura di mente che lo renda ben adatto e capace di comprendere e valutare come si conviene tanti e tanti gravi problemi nascenti dalla legge e dall'evolversi perenne e incessante della vita sociale, e non circoscritta soltanto alla più pedestre, per quanto estesa e illuminata, conoscenza della legge positiva e delle sue fonti.

Se io volessi però discendere a un'indagine specifica del modo come accertare quella cultura generale e tecnica, che dee richiedersi nell'aspirante alla Magistratura, senza tanto arzigogolare sul più o sul meno dell'esame di ammissione, vorrei andare, da un lato, assai più per le spiccie, e, dall'altro lato, rendere veramente più serio codesto esame; farei, cioè, consistere l'esame in due sole prove: una scritta e l'altra orale, entrambe su temi e su domande

che potessero riguardare tutte le materie studiate nell'Università, senza escluderne alcuna e senza esigere che per tutte si mettesse a cimento il candidato.

Perchè a ritenere idoneo all'alta funzione di magistrato si deve richieder una prova di cultura inferiore a quella che si richiede per essere licenziato dall'Università? D'altronde, parrebbe strano che a poche settimane o anche giorni dalla laurea il giovane potesse aver dimenticato parte di quanto si deve presumere che vi abbia appreso.

In sostanza non si tratta che di un esame di Stato, che viene a integrare quello accademico.

Nel modo poi come io lo concepirei, verrebbe di molto semplificato, e nello stesso tempo elevato, nella forma.

Oggi è un esame che fa proprio pietà: nello scritto, le tre o quattro prove si risolvono in componimenti all'altezza neppure d'una scuola universitaria, ma poco più che da scuola popolare, su temucci aridi e di poco conto. Riducendolo a uno solo, facilmente intenderebbero le Commissioni di doverlo far consistere nella proposta di un tema abbastanza elevato e degno e complesso, che potesse riguardare più materie e lasciare libertà ai candidati di giovare di quanti libri vogliono, senza quelli inutili divieti e quelle odiose misure di vigilanza e persino di perquisizione personale che ora si usano, mentre poi nella realtà pratica per allestire lavori scientifici o professionali, non si scrive così a memoria e a orecchio, ma si fanno le opportune e necessarie ricerche sugli autori, nelle leggi e nella giurisprudenza, e in ciò consiste pure una gran parte della capacità dello studioso e del professionista. E qualsiasi discreto esaminatore sa ben distinguere il grado di cultura di chi scrive e se il lavoro, nella sua parte principale, sia farina del suo sacco.

Analogamente dovrebbe procedere l'esame orale, che basterebbe versasse su materie diverse da quelle prescelte per l'esame scritto, lasciando anche alla Commissione piena libertà di fissarne la durata.

Proseguendo su quest'avia, modificarei anche il modo di classificare l'esito dell'esame, per spogliarlo meglio del carattere scolastico, e togliere tutto quello che v'è di men decoroso per un esame di abilitazione nientemeno che al

più alto ufficio di una società civile. Che figura ci deve fare un magistrato ritenuto idoneo in ciascuna materia, con un misero sei, l'infima fra le classificazioni della scuola? Non tornerebbe più acconcio limitarsi a dichiarare se il candidato sia o non sia idoneo, tutt'al più aggiungendo, per i distinti, una nota di lode?

Finalmente, l'Ufficio centrale vorrebbe agguingervi un capoverso, in cui si dicesse che non si ammette ad altri concorsi chi sia rimasto soccombente in due.

In due? ma dunque si vuol proprio aprire la porta della Magistratura alle più meschine mediocrità?!

Nè si venga a opporre che, rendendo non dirò più difficile l'esame, ma più serio, si renderà assai malagevole reclutare il numero necessario di uditori, che devono coprire i vuoti e riempire i ruoli; e ciò in seguito alla dura esperienza degli ultimi concorsi, che diedero un risultato così sconfortante. Se tale dovesse essere però la preoccupazione del legislatore, io penso che noi stiamo qui a perdere il nostro tempo nell'imbastire riforme, per provvedere in argomento, per rialzare alquanto le condizioni non troppo soddisfacenti della Magistratura.

D'altronde, se il Senato consenti di passare alla discussione degli articoli, gli è perchè conviene in massima che il progetto porti degli apprezzabili miglioramenti nella carriera giudiziaria, quali furono lo scopo precipuo, se non esclusivo, dello schema di legge e ispirarono il ministro nell'escogitarlo e presentarlo al nostro esame: tali, cioè, da invogliar molti a chiedere di esservi ammessi. E ove questi miglioramenti non sembrassero bastevoli, si cerchi di escogitarne altri e di persuadere il Governo a farli suoi.

Ma, per carità, non mettiamo in dubbio che fine ultimo del presente disegno di legge non debba esser quello di migliorare le sorti della Magistratura, facendo capo da un più conveniente reclutamento, che è la chiave di volta di tutto l'ordinamento giudiziario.

Conchiudo pertanto a tal riguardo che, se se non si renderà veramente serio ed efficace, e nella legge e nella pratica, codesto esame, noi continueremo a reclutare dei magistrati, in maggiore o minor numero, secondo le varie condizioni del mercato, assolutamente insuffi-

cienti e deficienti; e basterà che se ne intrufolino anche pochi di codesto stampo perchè lo scandalo avvenga e il discredito si riversi su tutta la Magistratura.

Ma non è su questo punto che io volevo più particolarmente richiamare l'attenzione del Senato.

Ammettiamo pure che per il tramite dell'esame, fatto in un modo o fatto in un altro, si possa assicurarsi che il giovane candidato possedga tutta quella cultura generale e tecnica, un po' più positiva o un po' più pratica, che si richiede e che si possa veramente accertare - ciò che non è sempre troppo agevole - ch'esso sia realmente e saldamente versato *in jure utroque*, in civile e in penale, in romano e in canonico, in diritto privato e in diritto pubblico, e ancora, come vuole l'amico Carle, in filosofia giuridica e in storia del diritto e più ancora, come vuole il senatore D'Andrea, in tutti i vari rami della pubblica amministrazione, quando risulti in modo indubitabile che il neo uditore abbia tanto sapere in testa - se mai sia possibile appena appena uscito dall'Università - quanto ne potesse avere un Paolo o un Papiniano, io mi permetto di chiedere se lo Stato possa rimanersene pienamente soddisfatto e tranquillo che quello sarà senza dubbio un buon magistrato.

Io qui non parlo a persone che abbiano bisogno di molte parole e spiegazioni; e, incapace pure di adoperare la tavolozza e la facondia dell'onor. Finocchiaro, posso ben dire almeno che quanti qui sono si trovano in grado d'insegnare a me, quali e quante sieno le doti che si richiedono e che si devono richiedere in chi si possa reputar degno di vestir la toga del magistrato.

Volendo pur rimanere nella sfera di quelle che sono le condizioni più elementari e fondamentali dell'ufficio, chi non sa che in un magistrato, perchè adempia degnamente al suo ufficio, deve concorrere un culto profondo del dovere e della sua missione, emergere una condotta così regolare che ispiri stima e rispetto all'universale, essere ogni atto ispirato ai più alti sentimenti d'integrità e, se occorre, di abnegazione personale, spiccare uno spirito di assoluta obiettività, indipendenza e qualità caratteristiche, avere un senso pratico delle cose, un criterio fine e di facile percezione e una costante scre-

nità di animo, e ancora una larga conoscenza e una facile percezione ed esperienza degli uomini e dell'ambiente sociale; e infine, quasi tutto questo non bastasse, chi non sa che il magistrato ha da essere assiduo al lavoro e non curante di ogni fatica e di ogni sacrificio personale, che possa essergli imposto nel delicatissimo e malagevole esercizio delle proprie funzioni?

Io vorrei sapere chi mai potesse mettere in dubbio che tutte codeste doti abbiano a contraddistinguere un magistrato, perchè sia veramente all'altezza della sua funzione. Certamente, esso perderebbe ogni stima e ogni fiducia ove fosse incurante de' suoi doveri, o tenesse una condotta scorretta, o non fosse integro, di animo indipendente, riflessivo, sereno, o fosse ignaro delle cose di questo mondo, pigro e amante soltanto de' propri comodi.

Enon credo neppure vi abbia alcuno che possa mettere in dubbio un'altra cosa: che, cioè, codeste qualità intellettuali e morali sieno anche più importanti e urgenti, in un giudice, che non il grado di cultura scientifica. S'intende bene che non si può conferire l'ufficio di giudice tecnico a un flebotomo ovvero a un pizzicagnolo, per quanto l'amico senatore Garofalo prediligia un antropologo o uno psichiatra. Ma certamente urgono più la dottrina e l'abito scientifico nell'avvocato, e così anche nel Pubblico Ministero, che non nel magistrato giudicante, il quale dee trovare, massimo in materia civile, nel lavoro scritto o nello svolgimento orale delle parti, ben discussi e sviscerati i casi e le questioni. Più che la vastità e profondità del sapere, il magistrato deve possedere quel retto criterio e quel senso pratico e pronto di percezione che gli rendano facile e sicura la scelta delle buone ragioni e la visione del punto giusto di decidere, oltre alle altre doti intellettuali e morali che ho accennato e che gli rendano possibile l'esatto adempimento dell'ufficio.

Per questo si dice con buon fondamento che il giudice non è in grado di fare una perizia, ma lo deve essere di apprezzarne esattamente i risultati e i responsi.

In ogni modo, si potrà almeno concludere che anche la cultura tecnica a poco e a quasi nulla giova, se non sia fiancheggiata dalle qualità e condizioni psichiche e affettive suindicate. Anzi, può ben soggiungersi che un uomo di alto ingegno e di vasta dottrina, ma che non

sia sereno nel giudicare, o che si lasci guidare da perversi istinti, o da meto riverenziale, o dall'ambizione o dalle lusinghe di una rapida carriera, o da preconcezioni politiche o religiose, o da estranee influenze d'ogni specie e natura, sarebbe ancora più pericoloso e funesto di chi, non avendo levatura d'ingegno e di studi non saprebbe cavarsi d'impaccio quando si trattasse di coonestare un perfido e artificioso responso con le disposizioni e sanzioni della legge.

A nulla o a male approda adunque il sapere del giudice ove esso non sia dotato di tutte quelle qualità e virtù che ne assicurino il buon uso, la retta applicazione, a servizio unicamente della verità e della giustizia.

Orbene, che fa mai il legislatore per assicurarsi nel futuro giudice il concorso di codeste condizioni tanto necessarie, tanto urgenti, la maggior parte delle quali non si acquistano, ma sono o non sono insite nell'uomo? L'art. 2 non ne parla affatto, e si limita a stabilire che, oltre la laurea e l'esame, devono concorrere eziandio gli « altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti ».

Quali sono codesti requisiti?

Bisogna compulsare l'art. 9 dell'ordinamento, l'art. 2 della legge 8 giugno 1890 e l'art. 4 del Regio decreto 10 novembre 1890 per l'esecuzione di essa legge, per sapere come si richiegga che il candidato alla Magistratura: 1° sia cittadino italiano; 2° abbia l'esercizio dei diritti civili; 3° risulti di « moralità e condotta incensurate ». E queste devono accertarsi mercè « informazioni », che saranno separatamente e successivamente raccolte dal procuratore del Re e dal presidente del tribunale, dal procuratore generale o dal primo presidente della Corte d'appello. Ciò non bastando, in ogni avviso di concorso si richiedono tre documenti importanti: il certificato generale di penalità, un certificato medico di sana costituzione e il ritratto in fotografia, formato visita, debitamente vidimato. Questo ritratto ora si vuole non già per sapere se il giovanotto sia bello o brutto e non credo neppure per sottoporlo a uno studio antropologico del prof. Ottolenghi e della sua scuola di polizia scientifica; ma semplicemente perchè si è dato il caso - scusate se è poco! - di sostituzione di persona. È un bel fatto per un futuro giudice, del quale però erano risultate le migliori informazioni,



in quattro distinte edizioni, dei capi delle Corti e dei tribunali!

Quanto al certificato di sana costituzione fisica, quando sia perfettamente sincero, esso non ci rassicura che dal lato fisiologico, tanto spesso in contrasto con quello psichico!

Quanto al certificato di penalità, parrebbe dovesse essere superfluo di fronte alle predette informazioni, che, sembra, dovrebbero incominciare dagli archivi giudiziari. In ogni modo, esso assicurerà soltanto che non si tratta di uno di quei precoci delinquenti che purtroppo figurano con alte cifre nella statistica criminale; sebbene si sia dato anche il caso, quando il casellario funzionava meno regolarmente, di un condannato in contumacia, per omicidio volontario, che riuscì a introfularsi nella Magistratura con certificato netto.

Rimangono le informazioni dei capi della Corte e del tribunale intorno alla condotta e alla moralità, attinte naturalmente agli uffici di pubblica sicurezza, ai carabinieri e ai sindaci dei comuni. Devono essere tanto discrete e sì poco esigenti tali informazioni, che non ho mai sentito il caso di una domanda respinta a causa d'informazioni sfavorevoli. Si capisce bene come non possa esigersi che dei giovani di vent'anni abbiano fatto una vita da anacoreti, non abbiano mai guardato in faccia femmine e non sieno mai andati a un *café-chantant*. Se proprio non si sieno macchiati di qualche grossa briconata o grulleria, le informazioni saranno sempre favorevoli; mentre poi non si potrebbe pretendere che la polizia tenga un servizio apposito per accertare la condotta e la moralità degli aspiranti all'uditorato giudiziario; nè i capi delle Corti e dei tribunali possono aver mezzo di attingere ad altre fonti.

Onde si può concludere che anche le informazioni predette non porteranno a concludere se non circa la condotta e la moralità esteriori, apparenti, superficiali del candidato. D'altronde, si tratta di un giovane che è appena sbocciato alla vita sociale, che generalmente è vissuto in un ambiente speciale, più o meno artificiale, in seno alla famiglia, o, se anche in istato, dirò così, di libertà, fra coetanei e compagni di scuola e di Università, che non sono ormai neppure più quelli di una volta, scapestrati, intraprendenti, insofferenti d'ogni disciplina, ora tutt'al più capaci di far del

chiasso, di disertare la scuola e di commettere qualche innocua ragazzata, ma fuori, in generale, dalle tentazioni e dalle occasioni di far veramente del male. E allora ci può essere poco da dire sulla sua condotta e sulla sua moralità; e anche il più sapiente e abile psichiatra molto difficilmente riuscirebbe a diagnosticare, e, più ancora, a prognosticare moralmente l'individuo.

Poichè il problema più grave non consiste tanto nel sapere come siasi condotto il giovane sino allora, quanto nel poter pronosticare come si condurrà nell'avvenire, essendo troppo facile intendere ciò che accade nella maggior parte dei casi, che cioè l'immoralità e la cattiva condotta vengono fuori dopo i venti anni, quando cominciano veramente a ribollire le passioni, a farsi sentire il fervore della vita, gli attriti o i contrasti della convivenza sociale e si affacciano tutte quelle cause e occasioni che rendono tante volte e per tanta gente assai malagevole il retto operare.

Onde si affaccia lo scoglio più grave, il punto più oscuro di codesto reclutamento della Magistratura, il vizio principale e irriducibile di questo modo di reggimentare i giudici: l'età.

Che cosa mai volete sapere di un individuo che si prende a ventun anno, e, dopo al massimo, due anni di un tirocinio molto discutibile, s'impanca a far da giudice?

Come abbiamo veduto, già la legge non vuol assicurarsi rispetto a lui che di due cose: se possieda quella data cultura tecnica e se abbia tenuto sino allora buona, incensurata condotta. Di tutto il resto non si cura affatto; nè potrebbe curarsi, giacchè non ne avrebbe il mezzo.

Già della condotta e della moralità non può far alcun savio pronostico, perchè il giovane più tranquillo e più morigerato, per il favore dell'ambiente e per la mancanza delle occasioni, può diventare e diventa non rare volte il peggior malandrino di questo mondo. Ma, poi, che se ne sa e che se ne può sapere di tutte le altre qualità di mente, di cuore e di carattere, che il magistrato deve indefettibilmente possedere? Nulla! Buio pesto!

Ma è serio codesto?

L'errore fondamentale sta nel considerare il magistrato alla pari di qualunque altro funzionario e l'amministrazione della giustizia alla pari di qualsiasi altra pubblica amministra-

zione. Sino a un certo punto si può ammettere che i funzionari di una qualunque azienda o amministrazione si prendano così giovinecelli, come gli apprendisti di un'arte o mestiere, e, accertata quell'infarinatura tecnica che occorre nella specie, si allevino su nella pratica degli atti, dei rapporti e degli affari: con un po' di buona volontà o di operosità il funzionario adempirà al suo compito, e, se lascerà poco o molto a desiderare, verrà adibito a incombenze di minor conto o supplito dai colleghi o dai superiori.

Ma il magistrato ha subito da far da magistrato, o unico o collegiale, o in un grado o nell'altro, sempre nella grave e delicata funzione di giudicare dei beni, della libertà, dell'onore dei cittadini, di quanto essi hanno di più prezioso e di più sacro; e per giudicare bene, lo abbiamo veduto a sazietà, non bastano quei quattro imparaticci universitari e neppure una vasta cultura giuridica, ma occorrono delle qualità morali, che o sono nella natura dell'individuo, o non s'acquistano con nessun tirocinio del mondo; occorre inoltre una conoscenza, un'esperienza degli uomini e delle cose o della vita umana e sociale, che richiede anni e anni di esistenza e di studio e di osservazione, senza di cui anche le capacità e attitudini più sicure non approdano a niente.

E noi vogliamo investire delle funzioni giudiziarie dei giovani di ventun anno, nuovi al mondo e alla vita, affatto inesperti, e investirli così dietro un semplice esame di cultura e perchè vi rimangano investiti vita loro naturale durante, imperocchè, per una parte, i pretori, ricevono la consacrazione o perpetuità, e gli altri, per essere nominati giudici o sostituti non dovranno che sostenere un altro esame, cosiddetto pratico, il quale non farà dispensare dal servizio, se mai, che l'un per mille, che sarà pur ammesso?

Io dico che il mondo è ancora assai migliore di quello che non appaia, se con un simile sistema di reclutamento non accade assai peggio di quanto potrebbe accadere!

Ma, in ogni modo, a me par chiaro come la luce del sole che un sistema più cieco e, lasciatemelo dire, più balordo di codesto non si potrebbe immaginare. Nientemeno che s'invertono le parti: non è già lo Stato che sceglie i suoi giudici, come dovrebbe avvenire, e li

sceglie, secondo gliene correrebbe obbligo, fra quanto di meglio, oltre che per cultura, per integrità, per spirito di indipendenza, per carattere, per serenità di animo e di criterio, il paese possa offrire. Nossignori, si fa tutto all'opposto; sono i giovani che hanno essi la bontà di scegliere questa come un'altra professione e di aspirarvi, sottoponendosi soltanto a un esamuccio che ne riconosca l'infarinatura tecnica; salvo poi ancora, quando vi sieno ammessi, fare anch'essi quel che fanno e si lascian fare tutti gli altri funzionari, unirsi in leghe di resistenza e marciare in guerra contro Governo e Parlamento per la tutela dei loro diritti e la realizzazione delle loro aspirazioni.

O si può dare, domando io, cecità maggiore di codesta? Far dei giudici così a casaccio, proprio affidandosi alla sorte, per tutto quanto riguarda le doti più importanti che si devono da essi richiedere, rimettendosene completamente alla loro individuale e giovanile opzione, il più delle volte determinati, non già da vocazione vera e sincera, ma da vedute economiche, che voi stessi riconoscete, quando cercate appunto di allettarli col migliorarne il trattamento e ch'essi medesimi confessano, quando di ciò soprattutto fanno questione. E se ne ha pure una prova quando si vedono con tutta indifferenza passare da un concorso giudiziario ad altro dipendente da diversa amministrazione.

Il brevetto di giudice a ventun anno, e le funzioni a ventidue o a ventitre!

Ma se non si è ancora pienamente usciti di minorità a ventun anno, e sino a venticinque occorre il pernesso del babbo e della mamma per contrar matrimonio!

Ma se per essere giurato, ossia giudice soltanto del fatto, occorre l'età di venticinque anni!

Ma se anche per sostenere l'esame di avvocato occorrono due anni dopo la laurea, ossia generalmente avere più di ventun anno!

Si richiede l'età di trent'anni per fare il deputato. Lasciatemelo dire: non può esservi nemmeno paragone fra la gravità, l'importanza e la difficoltà delle funzioni di giudice, unico o collegiale ch'esso sia, e quelle di uno fra i 508 componenti la Camera dei deputati, di cui nemmeno si richiede la costante e continua presenza.

Ma non è l'età, la felicissima età dei ventun anno, che fa ombra, è l'incoerenza di fissar proprio quella età in cui manca ogni e qualsiasi modo per accertar le condizioni più elementari e più indispensabili per un buon giudice, in cui anzi il loro concorso è più esposto ai pericoli che vi sono inerenti.

Concludo: finchè il sistema di reclutamento della Magistratura avrà questo cardine di fare giudici individui che dipendono tuttora dalla gramola paterna, sarà vano qualsiasi tentativo o proposito di rialzare le sorti della Magistratura, e anzi tutti i miglioramenti e adescamenti economici nei primi gradi, per attrarvi il maggior numero, non porteranno che ad abbassarne sempre più il livello e il prestigio.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Onorevoli colleghi. La parola di un maestro come l'onor. Carle, elevata e calda di giovanile entusiasmo per gli ideali di scienza di cui egli è così valoroso campione, ha impresso fin dal principio una intonazione nobile e vorrei dire simpatica a questo argomento degli esami di cui per il primo si occupa il nostro art. 2. Dico per il primo perchè l'argomento ricompare altresì negli articoli 5 e 9 del progetto. E necessariamente codesti articoli costituiscono un sol tutto di cui non si possono sminuzzare le parti senza rompere quell'armonia che deve presiedere al sistema del reclutamento della Magistratura, col proposito di ben determinare il valore di chi all'alto ufficio si appresta.

L'art. 2 riguarda gli esami per l'uditorato che è la porta comune d'ingresso per la carriera, la quale solo più tardi si sdoppierà tra preture e tribunali. Ora io convengo con quanti pensano che a questo primo passo debba darsi la maggiore importanza. Perchè, quantunque sia scritto in altri articoli della legge che chi fallirà poi due volte nelle ulteriori prove sarà dispensato dal servizio, in pratica tuttavia la pietà degli esaminatori farà che ciò si verifichi ben di rado, perchè si può ben essere rigorosi prima di far entrare uno in servizio, ma è naturale che sopravvenga una certa riluttanza quando si tratta di farne uscire chi oramai vi è entrato. È proprio il caso di ripetere che il peggior passo è quello dell'uscio.

E poi la stessa relazione del nostro autore-

volissimo Ufficio centrale dice a pagina 4 che questo esame di uditorato dovrà costituire la base delle due carriere, delle quali s'era pur affermato con viva accentuazione, a pagina precedente, che costituiscono due linee « non di separazione, ma di distinzione che si incontrano nei gradi superiori » e che, pur ammettendosi la nomina diretta dell'uditore a giudice, si accelera sì la carriera, ma non si aumenta il numero dei gradi « perchè i gradi di giudice e di pretore si equivalgono ».

Data pertanto l'importanza fondamentale dell'esame di uditorato, il lagnò mosso prima dall'on. Carle e poi dall'on. D'Andrea è che il programma quale si trova enunziato in quest'art. 2 è troppo smilzo. I colleghi però si dividono sul modo di rimpolparlo, perchè mentre il Carle vorrebbe fatta parte nel programma a due dottrine di cultura generale, la filosofia e la storia del diritto, l'on. D'Andrea chiede invece altre materie di diritto positivo, in vista delle molte disparate leggi che anche il pretore dovrà quindi innanzi conoscere e applicare, con l'elevarsi della sua competenza.

Io comincio da questo secondo ordine di idee perchè credo di potermene sbrigare più presto. Ed osservo subito che alla impressionante, dettagliata enumerazione di leggi singole che l'on. D'Andrea è venuto facendo, leggi di cui è richiesta la conoscenza per aspiranti ad uffici di molto minore importanza, e molto più modesti della carriera giudiziaria, quali ad esempio gli uffici dell'Amministrazione carceraria, fa bene riscontro nel nostro art. 2 il titolo generico di diritto amministrativo, che tutte quelle leggi ed altre ancora ne comprende. Invece, anche senza occuparmi per ora della sorte che avrà la proposta dell'Ufficio centrale all'art. 21, che cioè abbia il pretore competenza anche in fatto di imposte, credo bene si aggiunga al numero delle materie di esame il diritto finanziario, per questo che una così importante materia non figura poi nemmeno all'art. 9 fra gli esami che dovranno dare poi gli aspiranti al posto di giudici. Trattasi inoltre di tale materia, che, lo dichiaro francamente, non ha nemmeno nell'Università lo sviluppo che lo si dovrebbe assegnare, perchè abbinata in un solo anno alla scienza della finanza, la quale assorbe in quasi tutte le Università la durata del corso intero, o poco meno.

Vengo alle idee dell'illustre amico senatore Carle.

Egli vuole elevata, anzi introdotta la nota dell'alta cultura onde si plasma la mentalità del giurista e teme che si abbassi il livello della magistratura, se negli esami in questione se ne prescinda.

Non importa tanto accertarsi che il candidato conosca tutte le singole leggi costituenti per verità un labirinto intricatissimo, quanto ch'egli possieda il filo di Arianna che lo guidi e gli permetta di orientarsi nel dedalo della patria legislazione.

Non nascose pertanto l'onor. Carle la sua simpatia per quel sistema che era già nella legge Zanardelli del 1890 (ed a me pare, lo dico subito, eccessivo), e che esigeva, niente meno, che sei prove scritte oltre molte orali, e tra le scritte ne voleva di diritto romano, di filosofia del diritto, di storia del diritto, oltre i corrispondenti esami a voce.

Oggi si limita l'onor. Carle a domandare che almeno la prova orale ci sia per la filosofia del diritto e per la storia del diritto.

Io comincio con l'osservare che se lo Stato avesse la fiducia che dovrebbe avere nel buon ordinamento degli studi universitari, che sono in fondo istituti suoi propri, e che si suppongono regolati dalla legislazione scolastica per il meglio, non dovrebbe avvenire che prove di cultura generale o relative a quelle discipline che vorrei dire strumentali per il giurista, si avessero volta per volta a ripetersi quando lo Stato stesso vuol reclutare poi i suoi funzionari.

Invece sta il fatto che così non è, e, in più o meno larga misura, lo Stato risottopone a questo vaglio tutti i candidati ai suoi vari uffici.

Non è certo questo il momento di discutere un tale principio: bisognerebbe andare a fondo dell'insegnamento universitario e delle riforme che esso reclama per la facoltà di giurisprudenza, al che intende, ognuno lo sa, un'apposita Commissione Reale, per questa parte presieduta dall'onorevole collega Del Giudice, che siede pure oggi nel nostro Ufficio centrale.

Prendiamo dunque le cose come sono, per quanta amarezza possa destare nell'animo di un docente questa sfiducia dello Stato nel frutto di quegli stessi insegnamenti impartiti nelle

Università, con l'intento fondamentale di formare la mentalità del giurista, ed armarlo del buon metodo di studio, che è come dire dello strumento di cui dopo quattr'anni si dovrebbe uscire dall'Università in pieno possesso. E allora le osservazioni del senatore Carle mi paiono inoppugnabili.

Non ridirò male quello che egli ha esposto magistralmente sul valore delle due discipline, filosofica e storica, per l'abito mentale del giurista; aggiungerò soltanto un argomento di fatto che viene ad avvalorare le sue conclusioni ed è che già attualmente quella filosofia del diritto e quella storia del diritto, da lui vagheggiate formano, come materie facoltative, parte dell'esame di uditore. Se l'aspirante lo domanda, può, a complemento, a dimostrazione della perfetta sua cultura, chiedere di essere esaminato anche in queste discipline, e della prova che egli dà si deve tener calcolo nel giudizio.

Ciò dimostra che, anche allo stato attuale delle cose, la proposta del senatore Carle sarebbe meno innovatrice di quello che a prima vista potrebbe apparire.

La filosofia è luce che penetra in ogni ramo del diritto e lo avviva, e non mi si dica che appunto perciò ognuno di questi rami, quando lo si studi a dovere, ha la sua parte filosofica e che di più non occorra. Occorre dimostrare quella virtù di sintesi la quale è rappresentata da questa scienza accentratrice, che sta a coronamento di tutte le altre.

Non mi dissimulo tuttavia le difficoltà che derivano dalla natura della disciplina, di cui non sono bene delineati i contorni e sulla cui concezione stessa sono tante le divergenze tra quelli che pure *ex professo* la coltivano; confido soltanto che a ciò potrà riparare la discrezione degli interrogatori.

Ma quella che soprattutto è indispensabile parmi sia la storia del diritto italiano.

Come l'Ufficio centrale richiede, in aggiunta al disegno ministeriale, l'esame del diritto romano ch'è, si dice nella relazione, il fondamento del diritto positivo privato, così non si può, senza spezzare arbitrariamente e con gravissimo danno, tanti e tanti anelli di un'unica catena, saltare a piè pari interi secoli di elaborazione giuridica, e dal diritto giustiniano passare senz'altro al diritto positivo vigente.

L'insistere su questo punto mi parrebbe, onorevoli colleghi, irriverente all'alta sapienza del Senato, tanto che mentre plaudo all'emendamento dell'illustre collega Carle per entrambe le proposte materie, arrivo a dire che se mai se ne dovesse sacrificare una, il sacrificio lo farei per la filosofia e non per la storia del diritto italiano, anello di congiunzione, tra il diritto romano e il diritto dell'età nostra.

Non so associarmi, per quanto riguarda il diritto romano, alla proposta dell'illustre senatore De Cupis, che se ne ammetta anche la prova scritta. Niuno mi supera, io credo, nella devozione al diritto romano; è sopra di esso che il giurista si forma, è sopra di esso che egli modella la sua tecnica, come sui capolavori dell'arte greca forma il suo gusto e affina la tecnica sua, lo scultore o l'architetto. Ma di ciò appunto basta a dar prova l'esame a voce, essendo qui più che mai temibili i capricci e la poca praticità di certi temi assegnati talvolta da certe Commissioni, di cui ha parlato col suo solito spirito, nella discussione generale, l'amico Scialoja. Quando si tratta di prove scritte, da quel dato tema non si esce, ed anche chi abbia dallo studio del diritto romano tratto il succo o quel vital nutrimento che ne è la ragion prima, può nell'angustia di un tema determinato trovarsi a disagio e far mala prova, specie se abbia da accontentare uno di quei romanisti piovuti, Dio non voglia, nella Commissione esaminatrice, che ci tenga a sapere l'ultimo tentativo di conciliazione tra due passi in apparenza antinomici di Papiniano e di Modestino, o che si diletta nell'andare a caccia delle famose interpolazioni oggigiorno tanto di moda.

Io sono anche di ciò tanto persuaso che proporrei di togliere nell'art. 9 lettera a la prova scritta di diritto romano di cui ivi si parla. È vero che esso, in quell'articolo che riguarda l'esame dei giudici, è abbinato al diritto civile, ma ciò mi pare aumenti in altro senso l'opportunità, di non farne alcun cenno. Quando infatti domandate una prova scritta, *teorico-pratica*, di diritto civile avete detto tutto, e detto meglio senza uopo di altre specificazioni, con le quali, lungi dall'allargare, correte il pericolo di restringerne il campo. Già si sa che non sarà buona trattazione teorico-pratica di qualsiasi istituto di diritto civile quella che ne tra-

scuri le origini, ma d'altra parte è solo al diritto romano, che si dovrà badare per questo? E tutte quelle teoriche sbocciate nel diritto intermedio sia dalle nostre gloriose scuole (le *celebriores doctorum theoricae*), sia dalla giurisprudenza pratica, specialmente ad opera delle rote romana e fiorentina, e che sono poi scolpite in questo o quel testo di leggi vigenti? E tutti quegli istituti che per infiltrazione di altri diritti o per l'influenza specialmente del diritto canonico, si sono venuti introducendo *ex novo*, o hanno mutato nel corso dei secoli la loro fisionomia in confronto al puro diritto romano? Se si dà, per esempio, un tema sull'enfiteusi, sugli oneri reali, sulla proprietà mobiliare, sull'*actio spolia* e potrei centuplicare gli esempi, di quanti altri fattori storici ben diversi dal puro diritto romano non dovrà mostrarsi edotto questo aspirante alla magistratura, per accertare che ne sa le origini e ne intende l'odierno funzionamento?

Ancora un'osservazione mi consenta l'indulgenza del Senato.

L'aggiunta all'art. 9: « prova scritta *teorico-pratica* », per gli esami al posto di giudici, non diventa pericolosa, per un facile argomento a *contrariis*, posta a confronto del nostro articolo 2 che dice « che l'uditore dovrà dare le seguenti *prove scritte* », e non aggiunge anche qui prove scritte teorico-pratiche?

La comparazione di questi due articoli può lasciar supporre si domandi a chi fa l'esame fondamentale dell'uditorato una prova di mera teoria; il che manderebbe all'aria tutti gli sforzi che quanti siamo insegnanti di diritto continuamente facciamo nelle nostre scuole per abbinare teoria e pratica, per accostare i nostri insegnamenti alla vita vissuta, persuasi appunto che la teoria dissociata dalla vita degenera in una vuota metafisica, come d'altra parte la pratica, se non attinga alle vive sorgenti della scienza, degenera in un gretto empirismo.

Vengo dunque, che è tempo, alle proposte concrete.

L'art. 2, il quale determina le prove che dovranno essere anch'esse teorico-pratiche, aggiunga qualche cos'altro quanto alle prove orali: vi aggiunga quella filosofia del diritto e quella storia del diritto che è desiderata dal collega Carle, quel diritto finanziario che ri-

sponde alle aspirazioni dell'on. D'Andrea e vi aggiunga pure altre materie che figurano nell'art. 9, quali il diritto internazionale che però limiterei al privato, il diritto ecclesiastico, la medicina legale che oggi è pur essa fra quelle materie facoltative di esame per uditore di cui ho parlato dianzi. Trattasi infatti di un corredo comune indispensabile, sia qualunque la decisione che l'uditore potrà prendere dopo un anno, posto al famoso bivio fra tribunali e preture.

Chè se tutto ciò non si volesse fare, si aggiungano almeno la filosofia e la storia del diritto ed il diritto finanziario. Ma in via ulteriormente subordinata (dirò anch'io come dicono gli avvocati) spero che l'onorevole ministro ed il nostro Ufficio centrale non escludano l'aggiunta di queste due fondamentali materie: storia del diritto, a pari titolo del diritto romano, e diritto finanziario a pari titolo e quasi direi a complemento del diritto amministrativo che pur lo stesso articolo domanda.

Solo così potremo essere abbastanza tranquilli di reclutare per la Magistratura giovani forze, nutrite di sana cultura e fornite soprattutto di quel colpo d'occhio giuridico per l'adattamento del diritto alle varie contingenze della vita, che ha da essere per il giurista e per il decidente in specie quello che è il colpo d'occhio medico al letto dell'ammalato. (*Approvazioni*).

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onor. senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne. Prego inoltre i senatori Luciani, Cruciani-Alibrandi e Melodia di voler procedere allo spoglio delle schede di votazione per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arnaboldi, Astengo.

Barracco Giovanni, Basile, Bertetti, Biscaretti, Bodio, Borgatta.

Cadolini, Cactani, Calabria, Camerini, Carafa, Caravaggio, Casana, Castiglioni, Cavalli, Cava-sola, Cefaly, Cencelli, Chironi, Coffari, Colonna Fabrizio, Comparetti, Cordopatri, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, Del Lungo, De Riscis, De

Sonnaz, Di Broglio, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di San Giuliano, Di Terranova, Durante.

Fabrizi, Faina Eugenio, Falconi, Fill-Astolfone, Finali, Fiocca, Frascara.

Garavetti, Garofalo, Gessi, Gherardini, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Guala, Gualterio. Inghilleri.

Levi Ulderico, Lucchini Luigi, Luciani.

Majnoni D'Intignano, Malaspina, Malvezzi, Maragliano, Martinez, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Morra, Mortara.

Pagano, Papadopoli, Parpaglia, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Placido, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Quarta.

Ricci, Ridolfi, Riolo, Roux.

Sacchetti, Salvarezza, San Martino Enrico, Scialoja, Serena, Sonnino, Spingardi.

Taiani, Taverna, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vacchelli.

#### Presentazione di un disegno di legge.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Aumento della spesa straordinaria consolidata del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1920-21 » già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Prego di voler demandare l'esame di questo disegno di legge alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e trasmesso per ragione di competenza alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione sul disegno di legge: « Modificazioni all'Ordinamento giudiziario » (N. 593-A).

PRESIDENTE. Continueremo ora nella discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'Ordinamento giudiziario ».

Era iscritto a parlare l'onor. senatore Roux, ma, non essendo presente, do la parola all'onorevole senatore Garofalo.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Ho sentito che l'onor. senatore Lucchini ha fatto il mio nome, ma non ho potuto intendere bene ciò che egli ha detto a mio riguardo, pure mi è sembrato ch'egli volesse significar questo: che dato l'amore che si porta alla scienza che si professa, ciascuno vorrebbe introdurla fra le materie richieste nell'esame di concorso. (*Segni di denegazione del senatore Lucchini*).

Se non è così, approfitterò di questo equivoco, per cui ho preso la parola, per esprimere molto brevemente un'altra idea.

Io non desidero che nell'esame di concorso si introducano nuove materie; credo che quelle indicate nel progetto possano essere sufficienti; penso piuttosto che altre condizioni sarebbero necessarie per il reclutamento dei magistrati, condizioni che io vedo trascurate nel presente disegno di legge. La principale sarebbe la sicurezza della moralità del candidato. Ora, informazioni se ne assumono certamente, ma esse riguardano personalmente il candidato; ed a questo proposito molto bene ha osservato l'onor. senatore Lucchini, che, tranne il caso che il giovane a 21 anno abbia fatto qualche schiocchezza enorme, le informazioni sono sempre le stesse presso a poco; si dirà che la sua condotta è buona, perchè non risulta che abbia avuto alcuna condanna penale. Ma questo è troppo poco per la Magistratura, anzi è assolutamente nulla, perchè si possa giudicare del carattere del candidato, il quale sarà poi giudice e potrà arrivare ai più alti gradi della gerarchia.

Il problema è certamente difficile, ma io ritengo che si potrebbe fare indagine non solo sulla condotta personale del candidato, ma anche sulla moralità della famiglia, dalla quale è uscito, onde si sappia qualche cosa dell'educazione che questa famiglia ha dato al giovane, dei principii che ha potuto instillare in lui, qualche cosa delle condizioni morali ed economiche della famiglia stessa; si anche economiche, perchè bisogna che il magistrato al principio della sua carriera non si trovi nella miseria. Di tutte queste indagini, nessuno si è occupato finora, giacchè la legge in vigore è su questo punto completamente muta, ed anche muto rimano su ciò il progetto di legge

che oggi si discute. Data l'esiguità degli stipendi in tutti i gradi della carriera, ma specialmente nei primi gradi, è assolutamente necessario sapere che il giovane, che si presenta agli esami, non si trovi in troppo infelici condizioni economiche; ciò non si può ammettere in un giudice, neppure nei primordii della sua carriera, e pure esempi di questo genere ve ne sono stati, e ve ne sono ancora parecchi. Quale fiducia si può avere in un giudice, quando si sa che manca del necessario per le prime esigenze della vita?

Per queste ragioni a me sembra che non si dovrebbe ammettere agli esami un candidato, se non quando consti che la sua famiglia sia onesta e rispettata e in condizioni tali da consentirle di dare qualche aiuto al giovane magistrato, fino a che egli non raggiunga uno stipendio maggiore.

Ma, se queste indagini non si credono possibili, se si ritiene che esse possono essere indiscrete, io crederei conveniente adottare un sistema simile a quello in vigore per la diplomazia; richiedere cioè che il candidato dia la prova di un censo, sia pur molto modesto, ma tale da assicurare che il futuro magistrato possa fin da principio godere di quella relativa agiatezza, che è indispensabile per chi sia investito della nobile funzione di giudice.

Se questo non si farà, non si provvoderà mai seriamente al decoro della Magistratura, giacchè non si crede possibile elevare gli stipendi nella misura che sarebbe necessaria. Ed è perciò che io mi permetto di rivolgere viva istanza all'onor. ministro perchè voglia prendere in considerazione questa proposta (*Approvazioni*).

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. È quasi per una ragione personale che io prendo la parola; ma non tema il Senato, chè non parlerò più di cinque minuti.

Come insegnante di una delle due materie propugnate dai senatori Carle e Polacco, io riconosco l'importanza grandissima della filosofia del diritto e della storia del diritto, non solo nei riguardi della teoria, ma anche nei riguardi del diritto positivo. Tuttavia debbo giustificare come, nella mia qualità di professore, non ebbi difficoltà nel seno dell'Ufficio centrale ad ac-

mettere la proposta del progetto ministeriale, lievemente modificata dall'Ufficio centrale, circa le materie di esame per uditore.

La filosofia del diritto e la storia del diritto non vi sono comprese, perchè esse sono già materia degli esami universitari, i quali ordinariamente precedono di un anno o due a quelli per l'uditorato. Altrimenti bisognerebbe con egual titolo farvi entrare tutte le altre discipline dei corsi universitari, il che sarebbe soverchio.

Il criterio che ha guidato l'Ufficio centrale nel contenersi entro i limiti dell'art. 2 fu di limitare il cimento del concorso a quelle sole materie di diritto positivo, che sono la vera base delle funzioni giudiziarie. Il resto ha certo un gran valore per la scienza giuridica e anche per la pratica; ma cotesto valore non è perduto dopo due o tre anni, sol perchè di esso non si richiede una prova apposita nel concorso per uditore.

La sola modificazione fatta dall'Ufficio centrale fu quella di aggiungere alle materie dell'esame orale anche il diritto romano, perchè il diritto romano è così intimamente connesso col diritto civile, che non si può pensare in un esame scritto od orale a svolgere un tema di diritto civile, senza qualche richiamo al diritto romano e senza mostrare in certo modo di conoscerne le fonti.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*.—Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Dopo la discussione che si è prolungata per due sedute intorno a questo argomento, parlerò brevemente sulle proposte che sono state fatte.

Comincio dal dichiarare che accetto l'emendamento dell'Ufficio centrale, col quale alle materie indicate per l'esame orale si aggiunge il diritto romano. L'articolo 2 è quindi concordato anche in questa parte.

Le varie proposte che sono state fatte si ispirano al concetto di elevare quanto più è possibile il livello della cultura negli aspiranti all'ufficio di uditore. Non mi fermerò ad un esame detagliato di esse.

L'articolo proposto corrisponde alle norme in atto vigenti; e non parmi sotto vari aspetti opportuno di modificarlo sostanzialmente. Quello

che è necessario in questa prima prova, dalla quale dipende l'ingresso nella carriera, è lo accertamento delle attitudini e della capacità dei giovani che aspirano ad entrare nell'esercizio giudiziario. Il giovane candidato viene dall'aver compiuto la sua laurea, ed ha quindi già subito un esame sulle materie contenute nel programma universitario per la Facoltà di giurisprudenza. Non tutte sono comprese nelle prove richieste dall'art. 2; e con ragione; perchè l'esame diventerebbe una semplice ripetizione dell'esame di laurea. Quello che soprattutto importa è di accertare nei candidati la conoscenza del diritto positivo, indispensabile per l'ufficio che devono compiere, completato da una sufficiente cultura giuridica. È perciò che si domandano prove scritte sul diritto civile e commerciale, sul diritto amministrativo e sul diritto penale; e una prova orale, non solamente su ciascuna delle materie suddette, ma inoltre sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto costituzionale e sul diritto romano. E chi sarà in grado di dimostrare che non difetta di sufficiente conoscenza del diritto romano e del diritto costituzionale, e proverà la conoscenza del nostro diritto positivo in tutte le sue parti, non potrà non essere riconosciuto convenientemente preparato alla carriera giudiziaria.

La designazione delle materie veramente indispensabili è necessaria perchè il candidato raccolga i suoi studi su di esse; e ciò sarà più efficace di un esame esteso a tutte le materie della Facoltà giuridica.

Io non contesterò certamente l'importanza dell'una o dell'altra materia, la cui conoscenza estende la cultura giuridica e la completa; ma quello che soprattutto importa è di accertare nel candidato la conoscenza del diritto patrio e delle cognizioni giuridiche necessarie per l'ufficio al quale deve essere destinato.

Mi ha non poco sorpreso il sentire quasi far l'accusa al disegno di legge di abbassare col l'articolo 2 il livello della cultura dei giovani aspiranti alla Magistratura, in confronto alle norme vigenti. Ciò è assolutamente inesatto, perchè l'articolo 2, in sostanza, riproduce le disposizioni attualmente in vigore. Nella legge del 1907 si prescrivevano tre prove scritte: una in diritto romano, civile e commerciale; una in diritto positivo costituzionale amministra-



tivo, una in diritto penale. La nuova legge ripropone la prova scritta in diritto civile, commerciale, amministrativo e penale. Nel diritto amministrativo si comprende tutto quanto ha attinenza alla pubblica amministrazione, e ai servizi dello Stato, e insieme quelle numerose categorie di leggi e di disposizioni speciali che sono state ricordate, quasi a dimostrare che la mancata indicazione specifica di esse importi la loro esclusione dall'esperimento del concorso.

Quando i giovani aspiranti alla Magistratura daranno prova di conoscere le materie prescritte nell'art. 2, non vi sarà a dubitare della loro capacità. Uno degli oratori ha detto che basta un buon esame in diritto civile, perchè un candidato dimostri la sua idoneità e la sua cultura.

L'esame orale, nelle materie indicate per le prove scritte e sulle altre aggiunte, varrà a confermare il primo esperimento, ponendo la Commissione esaminatrice in grado di avere tutti gli elementi necessari per un giudizio sicuro sulla idoneità dei concorrenti. Specialmente negli esperimenti orali, una Commissione che intenda l'alto suo ufficio, che adotti il criterio di una giusta severità, può avere la sicurezza di un giudizio coscienzioso.

Pertanto i dubbi accennati sulla efficacia dell'esperimento prescritto coll'art. 2 non hanno alcun fondamento; e lo dimostrano i risultati dei concorsi degli ultimi anni, i quali, se hanno talvolta prodotto un certo sconforto pel limitato numero dei vincitori, hanno con ciò dato una dimostrazione dell'efficacia dell'esperimento stesso posto nei confini attuali, che il disegno di legge mantiene e conferma.

Ma, oltre la prova della capacità dei candidati, occorre, come giustamente si è notato, l'accertamento delle loro qualità morali e dei loro precedenti. A ciò si provvede nell'esame delle domande per l'ammissione ai concorsi, e vi si provvederà certamente con cura anche maggiore. Ma non saprei ammettere le indagini che si estendano non solo sui candidati, ma anche sui loro congiunti, sui precedenti delle loro famiglie, mentre quello che importa è la conoscenza sicura della moralità del candidato prima che gli siano aperte le porte della Magistratura.

Non posso poi accogliere, lo dirò francamente

al senatore Garofalo, l'idea di chiedere al candidato la dimostrazione che abbia determinate risorse finanziarie e un censo, sia pure limitato, come condizione per l'ammissione agli esami. Una disposizione di questo genere ci riporterebbe a tempi oramai tramontati, e farebbe della Magistratura un corpo chiuso, al quale soltanto gli abbienti potrebbero aspirare, contro lo spirito dei nostri tempi, contro le tendenze democratiche che sono l'anima e la vita della società moderna, che a nessuno vuole precludere la via ai pubblici uffici, quando non manchi il necessario corredo di studi e di cultura. Se la condizione che vuoi rievocare fosse stata adottata nei tempi a noi più vicini, quanti fra i magistrati che più onorano la Magistratura, e negli uffici più eccelsi, avrebbero potuto chiedere e ottenere l'ammissione al concorso? (*Bene*).

L'ordine giudiziario non può essere fondato su privilegi di classe. La Magistratura è la più alta funzione dello Stato, e in un paese come il nostro chiunque ha ingegno e capacità deve trovar la porta aperta. Questa è la buona e sana via, e in un paese libero e civile non è lecito tracciarne una diversa. (*Bene*).

Quanto alle altre proposte, debbo con rammarico dichiarare di non potere accogliere quella dell'onorevole senatore Carlo, che desidera siano comprese fra le materie d'esame la filosofia del diritto e la storia del diritto, non perchè non riconosca l'altissima importanza di queste discipline, ma perchè non sono indispensabili ai fini che vogliono raggiungere nei concorsi per l'ammissione nella Magistratura, aumentandone oltre il bisogno le difficoltà.

Se l'onor. Carlo fosse presente, rivolgerci a lui personalmente la preghiera di non insistere nella sua proposta. Debbo quindi pregare invece il Senato di non accoglierla.

Mi auguro adunque che l'art. 2, dopo la lunga discussione che si è fatta, sarà approvato nel testo concordato fra l'Ufficio centrale e il Governo, e possa così procedersi oltre all'esame del disegno di legge, e affrettarne la fine per la discussione degli altri importanti argomenti che sono all'ordine del giorno del Senato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'on. senatore Polacco, come conclusione del suo discorso, ha mandato alla Presidenza questi emendamenti all'art. 2.

Dopo le parole: «... in una prova scritta» aggiungere: «teorico-pratica».

Dopo le parole: «... sul diritto romano», aggiungere: «sulla storia del diritto italiano e sul diritto finanziario». Il resto identico.

Ha facoltà di parlare l'onor. Polacco.

POLACCO. Dopo le dichiarazioni del collega Del Giudice per l'Ufficio centrale e dell'onorevole ministro, e dopo la sorte avuta testè dall'emendamento Carle, per parte mia, non insisto sul secondo degli emendamenti presentati; ma credo non vi sia nessuna difficoltà per accogliere il primo, trattandosi di una semplice questione di forma, onde questo secondo articolo armonizzerebbe coll'art. 9 successivo.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. Il collega Del Giudice, nel prendere la parola per fatto personale, ha già esposto i motivi per i quali l'Ufficio centrale non crede di poter aderire agli emendamenti dei senatori Carle e Polacco, tendenti ad aggiungere altre materie al concorso di uditore giudiziario.

Il senatore Polacco, però, ha proposto un altro emendamento inteso a rendere il concorso teorico-pratico.

Prego il senatore Polacco di considerare che, secondo le modificazioni introdotte negli articoli 5 e 9 dall'Ufficio centrale, così gli uditori che aspirano alla nomina a pretori come quelli che aspirano alla nomina a giudici o sostituti procuratori del Re, al termine del tirocinio, debbono i primi sostenere un esame pratico e i secondi un concorso teorico-pratico.

Dopo questo chiarimento, confido che il senatore Polacco non vorrà insistere nell'emendamento.

PRESIDENTE. Dunque l'Ufficio centrale è contrario anche al primo degli emendamenti dell'onor. Polacco.

Comincio intanto col rileggere l'emendamento del senatore Giuseppe Carle così concepito: dopo le parole: «sul diritto romano» aggiungere: «filosofia del diritto e storia del diritto romano ed italiano».

Questo emendamento non è accettato nè dall'onor. ministro, nè dall'Ufficio centrale. Lo metto ai voti; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Ci sarebbe ora l'emendamento presentato dall'onorevole senatore Polacco.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Dopo le spiegazioni avute, dichiaro di non insistere in questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Polacco non insiste nel suo emendamento. Perciò, non essendoci altri emendamenti in discussione e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 2, che rileggo nel suo complesso:

#### Art. 2.

Al concorso per i posti di uditore giudiziario sono ammessi i laureati in legge di età non inferiore a 21 anni e non superiore a 35 anni, che abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta su tre temi nelle seguenti materie:

- a) diritto civile e commerciale;
- b) diritto amministrativo;
- c) diritto penale.

2° in una prova orale su ciascuna delle materie già indicate, e, inoltre, sul diritto romano, procedura civile, sulla procedura penale e sul diritto costituzionale.

Sono dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato non meno di sette decimi nell'insieme delle prove, e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

Coloro che in due concorsi siano dichiarati non idonei non sono ammessi ad altri concorsi.

Chi approva l'articolo 2 è pregato di alzarsi. (Approvato).

Passeremo ora alla discussione dell'art. 3 che rileggo:

#### Art. 3.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati. In caso di parità di voti, è preferito il più anziano di laurea; in caso di parità di data di laurea, è preferito il più anziano di età.

Sono nominati, con decreto ministeriale, uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1912

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Vorrei fare, a proposito di questo articolo 3, un'osservazione molto modesta, nella quale io spero di trovare facilmente il consenso dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale. Posso in ciò anche sbagliarmi; ma la cosa mi par tanto ragionevole e chiara; e tuttavia mi dispenserei dal trattenermi su il Senato, se dal lasciare andar le cose come sono, non vedessi il pericolo di grandi ingiustizie.

In questo articolo si dispone che tra i candidati i quali abbiano parità di voti, debba avere la preferenza colui il quale sia più anziano di laurea. Io mi domando se questa anzianità di laurea, sia veramente tal cosa che meriti di essere considerata come un titolo di prelazione; a me pare di no; e mi pare invece che ammettendo questa ragione di prelazione si darebbe luogo, come innanzi accennava, ad una ingiustizia abbastanza grave.

Si avverta infatti che l'aver conseguito la laurea un po' prima o un po' dopo può dipendere da causa assolutamente accidentale. Tutti sanno come si svolgono gli esami nelle Università. Si presentano 40 giovani, per esempio, i quali sono elencati secondo l'ordine alfabetico; si comprende che questi 40 giovani non possono essere esaminati tutti in un giorno; ed è naturale perciò che coloro i quali occupano un posto inferiore nell'ordine alfabetico, siano rimandati al giorno successivo e così di seguito. Ora, può benissimo avvenire che di fronte ad uno che accidentalmente di un giorno o di due preceda nel conseguimento della laurea si trovi chi di un anno o due lo preceda in età. Ed allora se la maggiore età è considerata nel progetto di legge come possibile titolo di prelazione vi par giusto che sia costui privilegiato da chi per caso lo preceda nel conseguimento della laurea di qualche giorno? Nè si dica che l'anzianità nel conseguimento della laurea e l'anzianità della nascita siano due fatti che si equivalgono, imperocchè l'anzianità della nascita costituisce uno stato naturale nella vita, che, non dipendendo in alcun modo da accidentalità umane, non può offendere per nessun conto il senso della giustizia. Nessuno può prendersela con Dominèddio, a tutti è lecito prendersela col poco senno degli uomini.

Si lasci dunque il titolo di prelazione dipendente dalla età, si cancelli quello dipendente dal conseguimento della laurea.

E piuttosto se fra il primo titolo di prelazione per maggior numero di voti ottenuti e quello della età vuol porsi un altro titolo di prelazione, sia quello dei maggiori titoli che da un candidato possono essere presentati: il titolo della priorità della laurea sarà molto meglio sostituito.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. L'Ufficio centrale dichiara di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole senatore De Cupis.

PRESIDENTE. Ma il senatore De Cupis non ha formulato alcun emendamento.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Mi pare che l'emendamento si presenti già formulato, quando per la graduatoria tra coloro che abbiano riportato la parità di voti si tengano presenti solo coloro che sono più anziani di età. Se tra la graduatoria che dipende dai voti e quella che dipende dall'anzianità di età non si vuole introdurre nulla, non vi è che da cancellare quell'inciso, e l'articolo rimarrà solo raccorciato e non deformato. Se invece si vuole introdurre un nuovo titolo di prelazione per titoli, allora certamente l'articolo dovrebbe essere modificato, e si dovrebbe dire: « in caso di parità di voti è preferito colui che presenta dei titoli migliori; in caso di parità di titoli è preferito colui che è più anziano di età ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Avverto l'onorevole De Cupis che su questo articolo io non posso vantare diritto di autore, perchè esso è la riproduzione testuale della legge vigente, che in questa parte non ha dato luogo ad alcun inconveniente.

L'introduzione, nel caso di parità, dell'esame dei titoli dei candidati, dei quali del resto non è prescritta la presentazione, muterebbe il carattere del concorso, e la valutazione dei titoli, anche se ammissibile, potrebbe dar luogo ad apprezzamenti arbitrari o discutibili. Ora, quando

abbiamo l'esperienza del sistema vigente, perchè mutarlo? Prego pertanto l'onor. De Cupis di non insistere nella sua proposta.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. La proposta per la introduzione di una ragione di prelazione per titoli in sostituzione di quella della priorità di laurea io l'ho fatta solo in maniera subordinata, e non sono alieno dall'abbandonarla. A me non pare che introducendo una ragione di prelazione per titoli si potrebbe andare incontro a quegli inconvenienti che pare siano tanto temuti dall'onor. ministro. Posso anzi dire che in molti concorsi questo titolo di prelazione esiste; e non mi consta che inconvenienti per esso siano sorti. Ad ogni modo mettiamolo pure da parte: mi basta, e ne son lieto, che la mia proposta di toglier via la priorità di laurea abbia trovato assenso nell'Ufficio centrale.

L'onor. ministro dice che quest'articolo è la riproduzione delle disposizioni attualmente vigenti, e sta bene; ma rispondo che se la poca ragionevolezza della disposizione non si è prima avvertita non è questa una ragione perchè, ora avvertendosi, non si corregga. Domanderei poi all'onor. ministro se sia proprio sicuro che dalla disposizione in vigore non siansi avuti inconvenienti: io ne dubito molto; perchè per ammettere ciò converrebbe ritenere che sempre, per tutto il tempo cioè da che è in vigore tale disposizione, si siano seguite, in ordine uguale, priorità di laurea e anzianità di età: ossia che quegli che aveva il titolo della priorità di laurea fosse anche più anziano di età: il che non è facile a credere. Il vero si è che nella vita amministrativa molti inconvenienti si verificano che non vengono rilevati; e par quindi che le cose procedano come nel migliore dei mondi. E del resto è pur chiaro che avendo il concorrente innanzi a sé una disposizione di tal fatta, non v'era per esso possibilità di richiamo: la ingiustizia era nella legge non nel fatto dell'uomo; e reclamo non poteva quindi esservi. Ma si pensi alle conseguenze che nella carriera può portare l'essere uno, anche di un solo posto dietro ad un altro, e mi si dica se non debbasi avere il coraggio, poichè stiamo facendo una nuova legge, di correggere l'errore della legge esistente.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. Debbo dichiarare che la maggioranza dei membri presenti dell'Ufficio centrale accetta la proposta del senatore De Cupis, e ritiene che, se la proposta del senatore De Cupis fosse approvata, non si verificherebbe alcuno inconveniente.

L'articolo dovrebbe essere emandato così:

« In caso di parità di voti, è preferito il più anziano di età ». Non si dovrebbe valutare alcun titolo, ma dovrebbe tenersi presente soltanto l'atto di nascita dei candidati.

La data della laurea non sembra alla maggioranza tale una circostanza intrinseca da costituire titolo di preferenza al criterio dell'età, giacchè un candidato può essersi laureato in data posteriore anche per causa di forza maggiore, che gli abbia impedito di presentarsi ad una determinata sessione ovvero all'esame nella stessa sessione.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Io credo che si possa conciliare tutto facendo una trasposizione e dire: « In caso di parità di voti sarà preferito il più anziano di età, e fra quelli che hanno la medesima età sarà preferito il più anziano di laurea ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La questione non merita una discussione prolungata. Quello che soprattutto importava era di escludere, nel caso della parità, l'esame dei titoli. Sulla questione della priorità della laurea o dell'età me ne rimetto al Senato. Credo però che dovrebbe preferirsi la norma comune di tutti i concorsi, che è per l'anzianità dell'età.

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Trovo che l'articolo dovrebbe essere approvato così come è formulato. Perchè dare la precedenza a chi è più anziano di età?

Perchè, si dice, è da presumersi in lui maggiore esperienza della vita.

E sta bene.

Ma più che l'esperienza, non deve valer forse, io rispondo, la presunzione di maggiore capa-

cità, riconosciuta ufficialmente da tempo più remoto?

L'onor. senatore De Cupis osserva: ma potrà darsi il caso strano che il laureato del giorno innanzi prenda la precedenza su chi ha 5 o 10 anni più di lui.

E se fosse l'opposto? Se avvenisse cioè che il laureato da 4 o 5 anni dovesse posporre a chi, nato pochi mesi o pochi giorni prima di lui, avesse pur da pochi giorni conseguito la laurea?

In tal caso, dovendo scegliere fra i due, la preferenza dovrebbe darsi, se non mi sbaglio, a chi si laureò prima e mostrò di essere più intelligente, o, per lo meno, più svelto ed attivo nel procurarsi la laurea.

Non è ai casi straordinari che bisogna por mente, ma alla regola, e questa è: che la capacità sia da preferirsi all'età.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Il caso fatto dall'onor. De Blasio è un caso difficile a verificarsi. La verità delle cose è questa, che generalmente coloro che si presentano all'esame sono tutti a un dipresso della stessa età. Noi valutiamo l'età degli altri dall'età nostra, quando diciamo che siamo stati compagni di concorso o di studio, ed è al caso generale che si riferiscono le mie osservazioni.

La condizione delle cose è che nelle grandi Università nelle quali una quantità di giovani si presentano per dare gli esami di laurea, non tutti possono essere esaminati nello stesso giorno; gli esami seguono per vari giorni, per varie settimane; quindi un ordine di anzianità di laurea più apparente che reale, dal quale non deve sorgere un titolo di prelazione.

Ora, domando io, non è forse principio fondamentale di legislazione, che il legislatore si deve preoccupare del caso che più generalmente si verifica, e non del caso raro ed inusitato?

E il caso più generale è quello che io ho innanzi agli occhi, e pel quale vedo che mi segue il consenso del Senato. Prego quindi l'onorevole ministro di accettare la mia proposta.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Accetto la proposta del senatore De Cupis.

PRESIDENTE. Essendo accettata dall'Ufficio centrale e dal ministro la proposta del sena-

tore De Cupis, porrò ai voti l'art. 3 come è stato modificato.

Lo rileggo:

### Art. 3.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati. In caso di parità di voti, è preferito il più anziano di età.

Sono nominati con decreto ministeriale, uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Chi approva quest'art. 3 così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

### Art. 4.

Dopo sei mesi di tirocinio effettivo presso i collegi giudicanti, gli uffici del Pubblico Ministero o le preture, gli uditori giudiziari potranno, previo parere favorevole dei capi dei collegi in cui hanno fatto il tirocinio, o dei capi del tribunale se lo abbiano fatto nelle preture, essere destinati a prestare servizio, in qualità di vice-pretori, nelle preture che sono provvedute di titolare, ed in tal caso, sarà loro corrisposta un' indennità in ragione di lire 150 mensili sul capitolo d' indennità di missione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Saranno determinate con regolamento le norme per il tirocinio degli uditori giudiziari.

FALCONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCONI. Io sarò brevissimo, perchè più che fare un discorso, chieggo una dilucidazione all'onorevole ministro ed all'Ufficio centrale.

Ecco quanto chiedo all'Ufficio centrale: a me pare che secondo l'art. 4 quando un individuo ha dato gli esami di uditore a ventun anno, ed è nominato uditore dopo sei mesi, dopo altri sei mesi di uditorato, secondo l'articolo successivo, con rapporto favorevole dei superiori presso i quali ha esercitato le sue funzioni, può essere nominato pretore; il che fa sì che a ventidue anni e pochi mesi un giovane può essere nominato pretore.

Ma tutti sanno quanto siano molteplici le attribuzioni di questo magistrato; fra le altre ne ha una, della quale nessuno ha parlato finora:

l'istruzione dei processi penali. Infatti dove sono tribunali, dove vi è il giudice istruttore, o dove il giudice istruttore non può andare per mancanza di locanda o per altre deficienze, è delegato il pretore a compiere questa funzione. Qui è d'uopo rilevare come un giovane di ventidue anni o poco più, non possa avere l'autorità e quella esperienza tanto necessaria, specialmente rispetto ai testimoni, i quali difficilmente dicono la verità, manifestando tutte le circostanze contro il colpevole, perchè temono le vendette di esso, ed anche il disagio che vogliono evitarsi di doversi poi recare a testimoniare davanti al tribunale, o al capoluogo di provincia dove risiede la Corte di assise. Ad evitare questi incomodi, molti si astengono dal presentarsi, o chiamati, si astengono dal dichiarare tutta la verità, mentre, se l'istruzione invece che da un giovinetto imberbe, fosse compiuta da un uomo accorto, da un uomo di autorità e di esperienza, che è la maestra della vita, allora facilmente si conoscerebbe da questi testimoni tutta la verità, e l'istruzione sarebbe completa.

Ed ora ecco la domanda che intendo rivolgere all'onor. ministro. Questo articolo in certo qual modo, a me sembra che distrugga un articolo fondamentale della legge organica del 1865 il quale prescrive che nessuno può essere magistrato se non ha compiuto i 25 anni di età. Detto articolo rimane in vigore o s'intende abrogato con questo, che dà facoltà al ministro di poter nominare pretori dei giovani a 22 anni? E si aggiunga un'altra circostanza; spesso si mandano in missione dei vice-pretori con funzioni di pretore; ma questi vice-pretori, che fecero appena una pratica di sei mesi, che molte volte per le ferie o per congedo si riducono a due o tre mesi, vanno ad esercitare le funzioni di pretore senza esperienza, e in una età che non può imporre il dovuto rispetto a chi debba deporre dinanzi a questi giudici. Domando quindi espressamente se l'art. 39 della legge organica del 1865 rimanga in vigore, o se la s'intenda abrogata con questo articolo 4 del quale discutiamo.

Profitto di questa circostanza per ricordare al ministro che noi abbiamo preture di oltre 100 mila abitanti, quindi la necessità di rivedere le circoscrizioni giudiziarie. A Roma abbiamo sei pretori con 600 mila abitanti, a Na-

poli, ne abbiamo dodici. Si dice che ragioni politiche non permettono la riduzione del numero delle preture; no, onor. ministro, quando sia fatta saggiamente, a ragion veduta, questa riduzione è necessaria. Capisco la grande difficoltà; ad ogni modo è una raccomandazione che io faccio all'onor. ministro, e spero che la mia raccomandazione sarà da lui accettata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vacca.

VACCA, *relatore*. Stante l'ora tarda, io chiedo che il seguito della discussione su questo disegno di legge sia rinviato a domani.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resterà così stabilito.

#### Presentazione di un disegno di legge.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare al Senato il disegno di legge: « Sulla circolazione degli automobili », approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il suo corso a norma del regolamento.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro nella Commissione per le petizioni:

Senatori votanti . . . . .	99
Maggioranza . . . . .	50
Il senatore Torrigiani Luigi . . . . .	ebbe voti 86
» Petrella . . . . .	3
» Cavasola . . . . .	2
» Torrigiani Filippo . . . . .	1
» Calabria . . . . .	1
» Casana . . . . .	1
Schede bianche . . . . .	5
Eletto il senatore Torrigiani Luigi.	

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal

fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-11, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 10 aprile all'8 maggio 1911:

Senatori votanti . . . . .	106
Favorevoli . . . . .	95
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,894.38 verificatesi su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative:

Senatori votanti . . . . .	106
Favorevoli . . . . .	91
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-911, durante i periodi di vacanze parlamentari dall'11 al 28 novembre 1910 e dal 29 dicembre 1910 al 23 gennaio 1911;

Senatori votanti . . . . .	106
Favorevoli . . . . .	96
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 45,347.42 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti . . . . .	106
Favorevoli . . . . .	94
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 240,904.70 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative:

Senatori votanti . . . . .	106
Favorevoli . . . . .	96
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1377, col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12, ed autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912:

Senatori votanti . . . . .	106
Favorevoli . . . . .	98
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della Colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-912, ed autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912:

Senatori votanti . . . . .	106
Favorevoli . . . . .	98
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 14,946.71 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti . . . . .	106
Favorevoli . . . . .	95
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Proroga del termine fissato all'artic. 7, 1º comma della legge 2 aprile 1882, n. 698, sulle affrancazioni delle servitù di erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno e Udine:

Senatori votanti . . . . .	106
Favorevoli . . . . .	97
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 721);

Sostituzione di buoni del tesoro quinquennali ai titoli redimibili 3.50 e 3 per cento netti autorizzati dalle vigenti leggi per provvedere a spese straordinarie della rete ferroviaria dello Stato e di nuove costruzioni di strade ferrate e a riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi (N. 724).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario (N. 583).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (N. 405-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 30 marzo 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche